



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 22 dicembre 2011

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dr. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 dicembre 2011, e ha assunto le seguenti decisioni:

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO GAMMAIDONI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Group C. di Castello, attualmente tesserato per la Società AD Voluntas Spoleto), Società SSD GROUP C. DI CASTELLO - (nota n. 3171/56pf11-12/MS/vdb del 18.11.2011).

Con atto del 18/11/2011 la Procura Federale deferiva:

- Il calciatore Gammaidoni Stefano, all'epoca dei fatti tesserato per la SSD Group C. Di Castello, nel corso dell'attuale S.S. 2011-2012, tesserato per la Società AD Voluntas Calcio Spoleto per rispondere della violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 del CGS per il comportamento scorretto, aggressivo ed offensivo messo in essere nei confronti del Presidente, Signor Crema Denis e di alcuni Dirigenti della Società Sansepolcro Calcio, come meglio descritto nella parte motivata;
- la Società SSD Group C. Di Castello per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato all'epoca dei fatti, calciatore Gammaidoni Stefano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del CGS.

All'inizio della riunione odierna il Signor Stefano Gammaidoni ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Stefano Gammaidoni ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Gammaidoni, sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate in gare ufficiali];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e per l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) nei confronti della Società SSD Group C. Di Castello. Nessuno è comparso per la parte deferita.

Il deferimento è fondato e pertanto va accolto.

Le dichiarazioni rese dal Sig. Crema, dal dirigente del Sansepolcro Calcio, Signor Giorni Sauro, del massaggiatore e del magazziniere della Società Group Città di Castello, Simone Grilli e Mario Casacci, hanno confermato che il calciatore, al termine della gara del 17.3.2011, Città di Castello – San Sepolcro del campionato di serie D, con atteggiamento inspiegabilmente minaccioso e urlando, apostrofava il predetto Sig. Crema con espressioni la cui natura offensiva è indiscutibile. Di talché consegue la responsabilità oggettiva della Società deferita, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Sig. Stefano Gammaidoni

Infligge la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a carico della Società SSD Group C. Di Castello.

(153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO VAGO (Dirigente all'epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronese) di ALFREDO ORTOLANI (Vice Presidente all'epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronese) di LUCA VANNINI (Segretario all'epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronese) di LUIGI ABBATE (Direttore Sportivo all'epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente all'epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di GIOVANNI LURAGHI (Segretario all'epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di FABRIZIO CABRINI (Direttore Generale all'epoca dei fatti della Società Legnano Srl) e della Società SC CARONESE ASD già SC INSUBRIA ASD (nota n. 2478/1001pf10-11/AM/ma del 24.10.2011).

I fatti dedotti nel presente Deferimento prendono le mosse dalla Decisione della Corte di Giustizia Federale V Sezione del 27 maggio 2011, che, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Alessandro Comi, aveva annullato il tesseramento di quest'ultimo in favore della SC Insubria ASD ed aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Istruito il procedimento, la Procura Federale accertava che il giorno 15 gennaio 2010 presso la sede della AC Legnano Srl si erano incontrati i sigg.ri Abbate Luigi e Cabrini Fabrizio, direttore sportivo il primo e dirigente il secondo della AC Legnano Srl, Vago Danilo ed Ortolan Alfredo, dirigente il primo e vice presidente il secondo della Società AC Insubria ASD, i quali, con particolare riferimento all'Abbate ed al Vago, avevano concordato il trasferimento a titolo provvisorio e quindi sino al 30 giugno 2010 del calciatore Comi Alessandro dalla Società AC Legnano Srl alla AC Insubria ASD.

Il calciatore Comi Alessandro, ancorché non presente all'incontro, era al corrente dell'accordo afferente il suo trasferimento provvisorio.

L'Abbate dava mandato al segretario della AC Legnano di nome Luraghi Giovanni di redigere la lista di trasferimento temporaneo, la quale era sottoscritta dal calciatore.

Nel corso della stessa giornata il Vago Danilo, resosi conto che il tesseramento provvisorio del Comi non era possibile perché la AC Insubria ASD aveva già raggiunto il limite massimo dei calciatori in prestito per la stagione che era in corso, concordava con l'Abbate la redazione di una nuova lista di trasferimento, questa volta a titolo definitivo, ma con l'accordo che il calciatore era da intendersi trasferito a titolo temporaneo, di guisa che a fine stagione la AC Insubria ASD lo avrebbe dovuto ritrasferire alla AC Legnano Srl.

Era lo stesso Vago che compilava la nuova lista, sulla quale risultava omessa la natura del trasferimento (se definitiva o provvisoria) e che la faceva firmare al Comi, senza informare il calciatore dell'accordo raggiunto con la AC Legnano in merito al trasferimento definitivo.

Il Vago, dopo la firma del calciatore ed all'insaputa di questi, barrava sulla lista la casella definitivo e presso la sede della AC Insubria ASD consegnava il documento al Segretario e Consigliere della AC Insubria ASD di nome Vannini Luca che a sua volta la sottoscriveva.

La lista era altresì sottoscritta dal legale rappresentante della AC Legnano Srl di nome Tarabbia Giacomo.

Il complessivo accordo che era stato raggiunto tra le parti e che veniva solennizzato in una scrittura privata simulava il trasferimento definitivo del calciatore e dissimulava quello temporaneo per eludere la normativa afferente il tetto massimo dei prestiti di cui all'art. 38 comma terzo del Regolamento della LND.

Il calciatore Comi Alessandro, venuto a conoscenza del fatto che il trasferimento in favore della Società Insubria si era trasformato a sua insaputa da provvisorio in definitivo, impugnava il relativo tesseramento, che, dopo alterne vicende, veniva da ultimo annullato dalla Corte di Giustizia Federale con la delibera sopra evidenziata.

La Procura Federale, investita del caso, svolte le indagini consequenziali che avevano avuto inizio già in epoca precedente il procedimento innanzi la Corte di Giustizia Federale e che avevano trovato impulso su richiesta dello stesso Corte, con atto del 24 ottobre 2011 deferiva a questa Commissione i Sigg.ri Danilo Vago (all'epoca dei fatti Dirigente della SC Insubria ASD, ora SC Caronnese), Ortolani Alfredo (all'epoca dei fatti Vice Presidente della SC Insubria ASD, ora SC Caronnese), Vannini Luca (all'epoca dei fatti Segretario della SC Insubria ASD, ora SC Caronnese), Abbate Luigi (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della AC Legnano Srl), Tarabbia Giacomo (all'epoca dei fatti Vice Presidente della AC Legnano Srl), Luraghi Giovanni (all'epoca dei fatti Segretario della AC Legnano Srl), Cabrini Fabrizio (all'epoca dei fatti Direttore Generale della AC Legnano Srl), nonché la Società SC Caronnese già Insubria ASD, contestando a tutte le persone fisiche la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 38 comma terzo del Regolamento della LND ed alla Società la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4

comma 2 CGS in relazione agli addebiti mossi ai Sigg.ri Danilo Vago, Alfredo Ortolani e Luca Vannini.

Il Deferimento era motivato sulla base della simulazione del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Alessandro Comi dalla AC Legnano Srl alla SC Insubria ASD allo scopo specifico di dissimulare un trasferimento a titolo temporaneo, che non era attuabile a termini di regolamento, disciplinando siffatta simulazione anche a mezzo di scrittura privata e carpando la buona fede del calciatore, ignaro delle intese raggiunte dalle due Società, al quale, prospettato un trasferimento in prestito, dapprima era stata fatta firmare una lista debitamente compilata in ogni sua parte e successivamente era stata fatta sottoscrivere una ulteriore lista di trasferimento in bianco con l'assicurazione che si trattava pur sempre di un trasferimento temporaneo.

Resistono al Deferimento i Sigg.ri Abbate Luigi, Vannini Luca e Luraghi Giovanni, nonché la Società SC Caronnesse ASD, i quali, a mezzo di memorie scritte, ne contestano a vario titolo il fondamento e concludono per il proscioglimento.

All'inizio della riunione odierna i Signori Luigi Abbate, Alfredo Ortolani, Danilo Vago e la Società SC Caronnesse ASD, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, per le persone fisiche ed art. 23 CGS per la Società.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Luigi Abbate, Alfredo Ortolani, Danilo Vago e la Società SC Caronnesse ASD, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Abbate, sanzione dell'inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Alfredo Ortolani, sanzione dell'inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Danilo Vago, sanzione dell'inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società SC Caronnesse ASD, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

considerato che la Procura federale ha dedotto l'applicabilità nel caso in esame del suddetto art. 24, comma 1 CGS, atteso che i suddetti deferiti hanno attivamente collaborato nella ricostruzione dei fatti dedotti nel Deferimento;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite, con la comparizione del difensore del Sig. Luca Vannini, il quale ha dedotto la totale estraneità del proprio assistito ai fatti che gli sono stati contestati ed ha concluso per il proscioglimento.

La Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione di mesi 9 (nove) a carico dei Signori Luca Vannini, Giovanni Luraghi, Fabrizio Cabrini e Giacomo Tarabbia.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta pacifica la duplice circostanza dell'esistenza dell'accordo intervenuto tra le due Società che simulava il trasferimento definitivo e dissimulava il trasferimento temporaneo del calciatore e del fatto che tale accordo era stato concluso all'insaputa del diretto interessato, Comi Alessandro, il quale aveva accettato il trasferimento temporaneo dalla Società Legnano alla Società Insubria, sottoscrivendone il relativo documento e si ritrovava invece trasferito a titolo definitivo in favore di quest'ultima Società, senza averlo minimamente voluto e saputo.

Risulta altresì che al fatto avevano partecipato tutte le persone deferite dalla Procura Federale, che devono essere pertanto sanzionate nella misura di cui al dispositivo che segue.

Più in particolare, dall'incarto del procedimento appare evidente che anche il resistente Vannini Luca ha avuto un ruolo significativo nella vicenda rappresentata dalla parte motiva del Deferimento, atteso che fu lui che, in quanto segretario e consigliere della Società Insubria, ebbe a sottoscrivere la simulata lista di trasferimento a titolo definitivo che dissimulava il trasferimento a titolo di prestito.

Il Luraghi, Segretario della Società AC Legnano Srl, era stata la persona incaricata di predisporre la nuova lista di trasferimento del calciatore a titolo definitivo e nel contempo di redigere la scrittura privata che sarebbe poi stata sottoscritta dalle due Società e che solennizzava la simulazione e la dissimulazione.

Il Tarabbia Giacomo, infine, in quanto vice Presidente della AC Legnano Srl, aveva sottoscritto la lista di trasferimento a titolo definitivo.

Tali persone, con tutta evidenza, non potevano non sapere che a monte del trasferimento a titolo definitivo sussisteva il vero trasferimento a titolo provvisorio, che era necessario nascondere in quanto la Società Insubria, tesserando il Ciampi a titolo provvisorio, superava il limite degli otto calciatori in prestito per la stagione in corso, fissato dall'art. 38 comma terzo del Regolamento della LND.

Si ritiene equo infliggere le sanzioni di cui alla parte dispositiva.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 4 (quattro) ciascuno ai Signori Luigi Abbate, Alfredo Ortolani, Danilo Vago;

- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società SC Caronnesi ASD;

Infligge la sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque) ciascuno ai Sigg.ri Vannini Luca, Tarabbia Giacomo, Luraghi Giovanni, Cabrini Fabrizio.

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dr. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dr. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 dicembre 2011, e ha assunto le seguenti decisioni:

(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDO VENTURACCI (Resp. Sicurezza US Grosseto FC Srl), US GROSSETO FC Srl ▪ (nota n. 3204/211pf10-11/SP/blp del 21.11.2011).

Con atto del 21 novembre 2011 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Venturacci Guido responsabile della sicurezza dell'U.S. Grosseto Srl, e la stessa U.S. Grosseto Srl per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS perché, al termine della gara Grosseto – Ascoli del 22 agosto 2010, ometteva di verificare che persone non autorizzate avessero accesso allo spazio antistante gli spogliatoi, e la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte ascritte al Sig. Venturacci.

I deferiti hanno presentato memoria nei termini previsti dalla normativa federale, deducendo lo stato di non tesserato del Venturacci, il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale, l'incompetenza della stessa Commissione Disciplinare Nazionale a seguito del giudizio di irrilevanza disciplinare del fatto reso dal giudice sportivo; nel merito il deferito ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo di sorvegliare la zona dove si è verificato il fatto, e la propria estraneità ai fatti contestati, ed ha chiesto, conseguentemente, la dichiarazione del difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale e, in subordine, la dichiarazione del difetto di competenza della stessa Commissione e, comunque, il proscioglimento del deferito dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Venturacci e la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società US Grosseto Srl.

E' comparso anche il difensore del Venturacci e della Società US Grosseto Srl, il quale si è riportato alla propria memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dei deferiti.

Motivi della decisione

La Commissione esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalle prove raccolte dalla Procura Federale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'allenatore dell'Ascoli Giustinetti Elio, dal Presidente dell'US Grosseto Camilli Piero, e dai tesserati De Matteis, Fiorillo, Coratti, Mirra e Micolucci, è emerso che al termine della gara Grosseto – Ascoli del 22 agosto 2010 vi è stato un diverbio fra il Giustinetti ed il Presidente Camilli ed i figli di questi. Sebbene l'espletata istruttoria non abbia consentito di accertare l'esatta dinamica dei fatti, è stato comunque accertato che alcuni soggetti, fra cui alcuni non tesserati e, in particolare, i figli del Presidente Camilli, hanno avuto accesso all'area antistante gli spogliatoi contribuendo ad animare una accesa discussione con comportamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dell'allenatore della squadra ospite; d'altra parte non è neppure contestata la presenza di non tesserati nell'area antistante gli spogliatoi. L'aver consentito l'indebita presenza di persone non autorizzate in detta area, costituisce violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS anche in relazione all'art. 12 del medesimo CGS, a carico del Sig. Venturacci Guido quale responsabile della sicurezza

della squadra ospitante, a nulla rilevando, a tali fini, la sua qualità di non tesserato in quanto la giurisdizione della giustizia federale deriva dal ruolo ricoperto dal deferito rilevante nell'organizzazione di una gara svoltasi nell'ambito di una manifestazione ufficiale quale il campionato di serie B. Del pari irrilevante è pure il giudizio del giudice sportivo sui fatti svoltisi dopo la gara Grosseto – Ascoli del 22 agosto 2010 e che ha ad oggetto fatto diverso da quello oggetto del deferimento in esame limitato all'aver consentito la indebita presenza di non tesserati nell'area antistante gli spogliatoi.

Va affermata anche la responsabilità della US Grosseto FC Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte ascritte al Sig. Venturacci. In relazione all'entità del fatto si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) a Venturacci Guido e di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla US Grosseto FC Srl.

(197) – APPELLO DEL SIG. EMILIANO MASCHERANO (Designatore arbitrale della Sez. AIA di Latina) AVVERSO L'INIBIZIONE PER MESI TRE ▪ (delibera CDT presso il C.R. Lazio CU n. 80 del 11.11.2011).

La gara del Campionato di Terza Categoria Lazio R2 Piccarello – Nuovo Cos Latina, disputata il 5 febbraio 2011, veniva diretta dall'arbitro Sig. Siragusa Michael della Sezione Aia di Latina, il quale era stato designato dal Sig. Mascherano Emiliano, quale delegato per le designazioni dal Presidente della Sezione Aia di Latina Sig. Pressato Fiore.

Su nota della Presidenza del Comitato Regionale Lazio, indirizzata alla Procura Federale e che era stata formulata in seguito al reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Società R2 Piccarello, che era stata sconfitta sul campo, veniva accertato all'esito delle consequenziali indagini dall'Organo Inquirente che il Sig. Siragusa Michael era figlio di un dirigente della Società Nuovo Cos Latina, che per conto di quest'ultima svolgeva la funzione di assistente arbitrale di parte.

Veniva altresì accertato che tale legame di parentela era stato evidenziato dall'arbitro Siragusa Michael nel foglio notizie dal medesimo consegnato ad inizio stagione alla Sezione Aia di appartenenza e che nella circostanza era stata formulata la richiesta di non essere designato a dirigere le gare della squadra nella quale militava il padre, ma che il Sig. Mascherano Emiliano lo aveva designato ugualmente a dirigere la gara della Società Nuovo Cos Latina, insistendo affinché il Sig. Siragusa Michael accettasse siffatta designazione, che egli in un primo momento aveva rifiutato.

In sede di audizione innanzi il Procuratore Federale, il Sig. Mascherano Emiliano dichiarava che la insistita designazione dell'arbitro Siragusa era stata indotta dalla particolare difficoltà della gara, per cui si rendeva necessario affidarla ad un arbitro capace, quale era per l'appunto il Siragusa.

In questo contesto, la Procura Federale, ravvisando nella designazione dell'arbitro Siragusa Michael gravi motivi di incompatibilità, suscettibili di comportare la violazione dei principi di lealtà, concretezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio i sigg.ri Siragusa Michael e Mascherano Emiliano, nonché il Sig. Pressato Fiore, quale Presidente della Sezione Aia di Latina, al quale contestava di aver omissso il controllo delle designazioni degli arbitri per le gare di categoria del 5 febbraio 2011 e di non aver evitato la

designazione dell'arbitro Siragusa a dirigere la gara di che trattasi, palesemente incompatibile con il legame di parentela che era in essere.

La Commissione disciplinare territoriale, con delibera assunta il 9 novembre 2011, accoglieva il Deferimento e, per l'effetto, comminava al Sig. Siragusa Michael la squalifica per mesi uno, al Sig. Mascherano Emiliano l'inibizione per mesi tre ed al Sig. Pressato Fiore l'ammonizione.

Avverso siffatta Delibera insorge il Sig. Mascherano Emiliano, il quale a mezzo di ricorso pervenuto il 24 novembre 2011, chiede il proscioglimento, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione nei limiti dell'ammonizione.

Deduce il ricorrente che la designazione di che trattasi era stata al più il frutto di una semplice leggerezza dovuta alla sua inesperienza e che comunque, non avendo rivestito il ruolo di Delegato dell'Organo Tecnico Sezionale, bensì quello di semplice collaboratore dello stesso, non era in alcun modo imputabile.

Alla riunione odierna sono intervenuti la Procura Federale ed il ricorrente, i quali hanno rispettivamente chiesto la conferma della Delibera impugnata e l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.

La Commissione osserva quanto segue.

La Delibera impugnata, che ha ritenuto di cogliere nei fatti portati alla sua cognizione il verificarsi di una circostanza che metteva in discussione l'imparzialità del direttore di gara, che doveva essere oltre che effettiva anche apparente e che non poteva non essere minata agli occhi dell'altra contendente, che conosceva lo stretto rapporto di parentela tra l'arbitro ed il dirigente della squadra antagonista, non ha tuttavia rilevato che la gara di che trattasi aveva avuto uno svolgimento regolare e che nessuna censura era stata mossa nei confronti dell'operato dell'arbitro.

L'inopportunità della designazione, che certamente c'è stata, non costituisce tuttavia violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, ai quali la Procura Federale si è riportata, per cui la Decisione impugnata deve essere riformata con il proscioglimento del ricorrente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, in totale riforma della decisione impugnata, proscioglie dall'addebito ascritto il Sig. Mascherano Emiliano, disponendo la restituzione della tassa versata.